

STATUTO

**ADDIPIZZO TRAVEL SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISOLA DELLE FEMMINE PA VIA
SICILIA 7

Numero REA: PA - 305551

Codice fiscale: 06209620829

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

	di esso comparente signor Riccobono Dario, Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione nonchè nelle persone	
	dei signori Vannini Parenti Francesca, Vice Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e Zaffuto Edoardo,	
	Consigliere;	
	- che nella predetta società non è stato istituito il	
	Collegio Sindacale;	
	Pertanto il comparente, signor Riccobono Dario, con-	
	statato e fatto constatare quanto sopra, dichiara	
	l'assemblea validamente costituita per deliberare su-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali i	
	presenti si dichiarano informati.	
	Passando alla trattazione, dell'argomento posto al-	
	l'ordine del giorno, il Presidente signor Riccobono	
	Dario, propone all'assemblea dei soci:	
	* di trasformare la società suddetta in società coope-	
	rativa sociale a responsabilità limitata,	
	* di modificare la denominazione e l'oggetto sociale	
	della società la quale sarà disciplinata dai seguenti	
	nuovi patti sociali in sostituzione e in modifica di	
	quelli vigenti, e che vengono qui di seguito esposti	
	dal Presidente all'Assemblea dei soci:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	

	STATUTO	
	TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Norme ap-	
	plicabili	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Isola delle fem-	
	mine (Palermo), la società cooperativa sociale ai sen-	
	si dell'art.1, lettera a) e b) della legge 381/91 e	
	successive modifiche e/o integrazioni denominata	
	" Addiopizzo Travel Cooperativa Sociale a r.l. " .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie ed uffici anche altrove, nei modi e	
	termini di legge.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (due-	
	milacento) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 3 - Norme Applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del c.c e dalle leggi speciali, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	In caso di superamento dei limiti stabiliti dal secon-	
	do comma dell'art. 2519 del c.c. troveranno in automa-	
	tico applicazione il comma 1 del citato articolo (re-	

	lativo alle società per azioni).	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le di-	
	sposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381,	
	relativa alla disciplina delle cooperative sociali e	
	successive modificazioni ed integrazioni nonché le di-	
	sposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142, di	
	riforma della figura del socio lavoratore e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II Scopo - Oggetto - Requisiti mutualistici	
	Art. 4 -Scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e al-	
	l'integrazione delle persone svantaggiate di cui al-	
	l'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381.	
	La Cooperativa si ispira ai principi della legalità,	
	del rispetto dei diritti della persona e della giusti-	
	zia sociale.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza	
	un'impresa senza fini di lucro che, mediante la soli-	

	dale partecipazione della base sociale e di tutto il	
	gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolge at-	
	tività finalizzate alla qualificazione umana, morale,	
	culturale e professionale, al recupero e alla valoriz-	
	zazione delle risorse e delle potenzialità delle per-	
	sone che si trovano in stato di bisogno.	
	Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimen-	
	to delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1	
	della Legge n. 381 del 1991 come declinate al succes-	
	sivo art. 5 del presente statuto, nonché a fornire	
	servizi socio assistenziali educativi alle fasce più	
	deboli della popolazione secondo il dettato della let-	
	tera a) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 at-	
	traverso il lavoro dei soci.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria atti-	
	ività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni	
	lavorative dei soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività av-	
	valendosi anche delle prestazioni lavorative di sog-	
	getti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con	
	la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi al-	

	tra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti so-	
	ciali e dei regolamenti.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità prevalente, ai sensi del-	
	l'art. 2514 c.c..	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimen-	
	to dei parametri di scambio mutualistico prevalente	
	di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabi-	
	le, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.	
	111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	Su delibera dell'organo di amministrazione potrà ade-	
	rire ad associazioni di categoria, nonché agli altri	
	organismi economici o sindacali che si propongono ini-	
	ziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,	
	di lavoro o di servizio.	
	Art.5 - Oggetto Sociale	
	La società, perseguendo finalità mutualistiche, me-	
	diante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche at-	
	traverso convenzioni con enti locali (comuni, provin-	
	cie, regioni, UU.SS.LL. ecc.), con enti pubblici, para	
	pubblici, morali e privati, si propone in generale di	

	operare nell'ambito di servizi di rilevanza sociale e	
	d'utilità generale, finalizzate alla gestione di ser-	
	vizi turistici nonché di attività finalizzate all'in-	
	serimento lavorativo di persone svantaggiate. La coo-	
	perativa pertanto si propone di svolgere nello speci-	
	fico:	
	I) Attività socio-sanitarie ed educative finalizzate a	
	soggetti svantaggiati così come definite dall'articolo	
	1 punto A) legge 381/91.	
	* lo svolgimento di attività di turismo responsabile	
	(commerciali o di servizi) che consentano ai viaggia-	
	tori di entrare in contatto con le comunità locali nei	
	Paesi in via di Sviluppo, volto a permettere ai detti	
	viaggiatori di fruire dei prodotti e servizi delle co-	
	munità locali economicamente e socialmente svantaggia-	
	te ed a quest'ultime, in condizione economica e socia-	
	le svantaggiata, di utilizzare il turismo responsabile	
	come risorsa di sviluppo accedendo al mercato a condi-	
	zioni eque.	
	1) la gestione di attività sociali educative e forma-	
	tive a favore di soggetti portatori di interessi so-	
	ciali e economici svantaggiati, nonché la promozione	
	del turismo sociale, etico e responsabile inteso come	
	modalità organizzativa del tempo libero tesa allo svi-	
	luppo di legami sociali attraverso la creazione di oc-	

	casioni di arricchimento culturale, la valorizzazione	
	delle risorse del territorio e l'affermazione dei	
	principi di legalità;	
	2) la diffusione su scala nazionale ed interna-	
	zionale della campagna di Consumo Critico "Contro il	
	Pizzo Cambia i Consumi" e, in particolare, l'organiz-	
	zazione dei cosiddetti tour pizzo-free, ovvero tour	
	che valorizzino la rete di imprese (strutture ricetti-	
	ve, ristoranti, compagnie di trasporto, etc.) che, op-	
	ponendosi alla prepotenza mafiosa, aderiscono alla re-	
	te di Addiopizzo;	
	3) l'ampliamento della conoscenza della reale situa-	
	zione socio culturale del paese, con particolare rife-	
	rimento alla Sicilia, nonché la promozione e la divul-	
	gazione della cultura, delle arti e delle tradizioni	
	popolari;	
	4) la diffusione delle più ampie conoscenze	
	nell'ambito del turismo sociale, etico, accessibile e	
	responsabile nonché la creazione di collegamenti con	
	la rete di turismo responsabile, sia nazionale che in-	
	ternazionale;	
	5) la promozione della cultura della legalità, della	
	solidarietà e del rispetto dell'ambiente, basata sui	
	principi della Costituzione, nonché la promozione di	
	strategie di lotta non violenta contro il dominio ma-	

	fioso del territorio e di resistenza alle infiltrazio-	
	ni di tipo mafioso;	
	II) Attività finalizzate all'inserimento lavorativo ed	
	all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e	
	più deboli della società e del mondo lavoro così come	
	definite dall'art. 1 punto B) legge 381/91:	
	In relazione alle suddette attività e sempre nell'in-	
	teresse dei soggetti portatori di interessi sociali e	
	economici svantaggiati, la cooperativa può:	
	6) realizzare attività di servizi nell'ambito del tu-	
	rismo etico e responsabile quali l'ideazione, promo-	
	zione, produzione, organizzazione, realizzazione, com-	
	mercializzazione e gestione di pacchetti turistici,	
	viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in I-	
	talia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e	
	privati;	
	7) gestire agenzie di viaggio e tour operator senza	
	scopo di lucro (previo rilascio delle prescritte auto-	
	rizzazioni) e collaborare con agenzie di viaggio e	
	tour operator per la realizzazione di pacchetti viag-	
	gio;	
	8) fornire servizi di ricezione ed ospitalità in	
	strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	9) gestire in maniera diretta strutture ricettive, di	
	ristorazione e turistiche (case-vacanza, campeggi,	

	stabilimenti balneari, ostelli della gioventù e altre	
	strutture di accoglienza)	
	10) organizzare servizi turistici, gite, escursioni,	
	convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,	
	manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di	
	altro genere, nonché di iniziative di solidarietà so-	
	ciali e di recupero ambientale, campi di lavoro e va-	
	canze studio per lo sviluppo di scambi culturali tra i	
	diversi paesi;	
	11) stipulare contratti di sponsorizzazione e di col-	
	locazione di spazi espositivi, divulgazioni di marchi	
	e/o prodotti (libri, pubblicazioni, stampe, creazioni	
	artistiche di ogni genere), esercitare attività com-	
	merciali che siano connesse ed accessorie all'attività	
	istituzionale dell'associazione, nonché compiere ogni	
	operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile	
	e/o necessaria e comunque connessa;	
	12) gestire qualsiasi altro mezzo di informazione	
	(grafica, stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari,	
	cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo	
	sviluppo e la conoscenza delle attività della coopera-	
	tiva mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comuni-	
	cazione telematica;	
	13) formare e impiegare accompagnatori per un turismo	
	responsabile;	

	14) vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali;	
	15) svolgere attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di aumentare la consapevolezza e l'attenzione ai problemi legati ai temi del turismo, della cultura e del sociale;	
	16) gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto persone conto terzi.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-	

	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito regolamento approvato con de-	
	cisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta	
	del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del co-	
	dice civile.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli obiettivi	
	sociali potrà ancora: usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze	
	in materia di cooperazione sia statali, che regionali,	
	comunitari e di ogni altro ente.	
	In conformità alle vigenti disposizioni di legge in	
	materia i soci potranno effettuare versamenti a fondo	
	perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertu-	
	ra di perdite di esercizio. La cooperativa potrà rice-	
	vere prestiti infruttiferi da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare	
	temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento	
	approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassa-	
	tivamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	

	La cooperativa potrà usufruire di beni immobili e/o	
	mobili di sua proprietà, in affitto, in comodato ed a	
	qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche	
	confiscati alla criminalità organizzata. Provvedere	
	all'istruzione cooperativistica e professionale, anche	
	mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento,	
	addestramento e qualificazione. Compiere tutte le ope-	
	razioni d'ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed	
	immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini so-	
	ciali. Tutti i soci sono tenuti a prestare la propria	
	opera nell'interesse della società.	
	Art. 6 - Requisiti mutualistici.	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di	
	cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	una quota pari al 3% dell'utile di esercizio;	
	2) non può distribuire dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali frutti-	
	feri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qua-	
	lificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483	
	c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. in misu-	

	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	4) non può distribuire le riserve fra i soci coo-	
	peratori;	
	5) devolverà, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale versato e rivalutato ed i dividendi even-	
	tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III Associati - Rapporto Associativo	
	Art.7 - soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbia-	
	no maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa o che comunque pos-	
	sano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale.	
	Possono essere soci le persone svantaggiate indicate	
	dall'art. 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	nella misura di almeno il 30% dei soci.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche e-	
	lementi tecnici ed amministrativi in numero stretta-	
	mente necessario al buon funzionamento dell'impresa	

	sociale.	
	La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere	
	soci volontari nel numero e alle condizioni dalla	
	stessa legge stabiliti. I soci volontari prestano la	
	loro opera gratuitamente. Essi sono iscritti in u-	
	n'apposita sezione del libro soci; il loro numero com-	
	plessivo non può superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collet-	
	tivi e le norme di legge in materia di lavoro subordi-	
	nato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate sulla base di parametri stabiliti dalla coope-	
	rativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazio-	
	ni dei soci volontari possono essere utilizzate in mi-	
	sura complementare e non sostitutiva rispetto ai para-	
	metri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti.	
	L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento	
	effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva	
	partecipazione del socio all'attività economica della	
	cooperativa e deve essere coerente con la capacità e-	

	conomica della cooperativa di soddisfare gli interessi	
	dei soci, anche in relazione alle strategie imprendi-	
	toriali di medio e lungo periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la	
	priorità per l'ammissione verrà data a chi tra espe-	
	rienza lavorativa, competenza e professionalità e/o e-	
	sperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più ido-	
	neo alle esigenze della cooperativa.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei	
	soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio o in imprese identiche o affini a quella della	
	cooperativa, svolgano un'attività effettivamente con-	
	corrente o in contrasto con quella della cooperativa	
	stessa. A tal fine, l'organo amministrativo, ai fini	
	dell'ammissione, valuterà se esiste la suddetta condi-	
	zione e la eventuale dimensione dell'attività.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con	
	quelli della cooperativa o soggette alla direzione o	
	al controllo di altre società i cui scopi o i cui in-	
	teressi non siano in contrasto con quelli della coope-	
	rativa.	

Art. 8 - Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

	La delibera di ammissione dell'organo di amministra-	
	zione, in conformità con quanto previsto da apposito	
	regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inse-	
	rimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o le quote che il socio speciale de-	
	ve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura	
	comunque non superiore al 50% di quello previsto per i	
	soci ordinari.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, pre-	
	visto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-	
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzio-	
	ne dei ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di partecipare alle assemblee ed esercita il di-	
	ritto di voto solamente in occasione delle assemblee	
	ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	

	Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti pre-	
	visti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'ar-	
	ticolo 15 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od in-	
	serimento, il socio speciale è ammesso a godere i di-	
	ritti che spettano agli altri soci cooperatori a con-	
	dizione che, come previsto dal regolamento e dalla de-	
	libera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i	
	livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare	

	la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo le modalità e con gli ef-	
	fetti previsti dall'articolo 9.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli,	
	l'organo amministrativo può deliberare il provvedi-	
	mento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo	
	13.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci e non	
	possono determinare le maggioranze richieste e previ-	
	ste dallo statuto.	
	Art. 9 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore	
	dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro	
	svolta o da svolgere, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concor-	
	renti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrive-	
	re, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore al limite minimo e massimo fissato dalla	

	legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 34 del presente	
	statuto.	
	g) alla domanda di ammissione le persone svantaggiate	
	dovranno allegare documentazione proveniente da pub-	
	blica amministrazione attestante la condizione di per-	
	sona svantaggiata.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giu-	
	ridiche devono essere riportati, in sostituzione dei	
	dati elencati nella lettera a) la denominazione del-	
	l'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome	
	e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza	
	legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'at-	
	to costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati	
	conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal	
	Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione	
	alle Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza	
	ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regola-	
	menti della cooperativa.	

	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione	
	della domanda, determinando:	
	§ le modalità ed i termini di versamento del capi-	
	tale sociale;	
	§ l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi dagli am-	
	ministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio approvato, che dovrà essere versato con la	
	stessa modalità ed i termini del capitale sociale;	
	§ sull'eventuale tassa di ammissione;	
	§ sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaura-	
	to con la cooperativa.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato e annotata a cura degli ammi-	
	nistratori nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Or-	
	gano di Amministrazione deve motivare entro sessanta	
	giorni la relativa delibera e comunicarla all'interes-	
	sato. In tal caso l'aspirante socio può chiedere che	
	sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva con-	
	vocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'or-	

	gano amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assem-	
	blea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei ter-	
	mini previsti dal successivo 22;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'as-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	c) a tenere una condotta personale e professiona-	
	le coerente con le finalità della Cooperativa e ad as-	
	sumere comportamenti e relazioni che non siano in con-	
	traddizione con i principi di legalità e di valore so-	

	ciale ed etico a cui si ispira la cooperativa. In par-	
	ticolare, nella vita lavorativa e privata, i soci de-	
	vono tassativamente astenersi da qualunque tipo di re-	
	lazione consapevole con soggetti condannati per reati	
	di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad asso-	
	ciazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla	
	'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque local-	
	mente denominate, che perseguono finalità o agiscono	
	con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni	
	di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di u-	
	no dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del	
	codice di procedura penale ovvero del delitto di cui	
	all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge	
	8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,	
	dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 11 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, an-	
	che tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 12 - Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporanea-	

	mente ad altre cooperative che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino una attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese concorrenti o esercitare in proprio attività	
	in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica au-	
	torizzazione dell'Organo di amministrazione che può	
	tenere conto delle tipologie e delle condizioni del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art. 13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 14 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al-	
	la società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del pre-	

	sente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere	
	in conseguenza nell'interesse della società.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	l'Organo di amministrazione deve darne immediata comu-	
	nicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può attivare le proce-	
	dure arbitrali.	
	Art. 15 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla	
	cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere	
	l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del pre-	
	sente statuto, dei regolamenti sociali, delle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moro-	
	so nel versamento della quota sociale sottoscritta o	
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni	

	di incompatibilità previste dall'art. 12, o che comun-	
	que svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commet-	
	ta atti valutabili quale notevole inadempimento degli	
	obblighi sociali;	
	g) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato:	
	1) per mancato superamento del periodo di prova deci-	
	so dalla cooperativa;	
	2) per mutuo consenso;	
	3) per dimissioni anche in periodo di prova;	
	4) per licenziamento anche per giusta causa o giusti-	
	ficato motivo soggettivo;	
	5) per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
	h) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto	
	di lavoro diverso da quello subordinato:	
	1) per mutuo consenso;	
	2) per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	3) per inadempimento contrattuale, di non scarsa im-	
	portanza, da parte del socio lavoratore;	
	4) per inadempimento contrattuale, di non scarsa im-	
	portanza, da parte della cooperativa.	
	i) che sia in possesso dei requisiti per avere	
	diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla	

	legge;	
	j) che si trovi in condizioni di sopravvenuta in-	
	nabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	k) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni	
	materiali alla cooperativa o assuma iniziative o com-	
	portamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	l) che in qualche modo danneggi moralmente e ma-	
	terialmente la Società, oppure fomenti dissidi tra i	
	soci;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irre-	
	vocabile per reati che importino l'interdizione anche	
	temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che,	
	per le modalità di esecuzione e la gravità, non con-	
	sentano la prosecuzione del rapporto;	
	n) che, senza giustificato motivo, non adempie	
	puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo	
	verso la Società.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio ina-	
	dempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione	
	potrà avvenire solo trascorso un mese da detto invito	
	e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministra-	

	tivo.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il	
	socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione in-	
	viata mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, può attivare le procedure arbitrali.	
	Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusio	
	ne	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu-	
	sione debbono essere comunicate ai soci cooperatori	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo ammini-	
	strativo, alla deliberazione e comunicazione di reces-	
	so o di esclusione del socio lavoratore consegue l'e-	
	stinzione del rapporto sociale e la cessazione del	
	rapporto mutualistico.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la coo-	
	perativa in merito a provvedimenti adottati dall'orga-	
	no amministrativo su tali materie saranno demandate	
	alla decisione del Collegio Arbitrale regolamentato	
	dal presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno pro-	
	muovere la procedura arbitrale con atto comunicato a	
	mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di deca-	

	denza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	Art. 17 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale da essi effettivamente versa-	
	to ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo	
	articolo 20, lettera c), la cui liquidazione - even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputa-	
	bili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della cooperativa e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capi-	
	tale assegnata al socio ai sensi del successivo arti-	
	colo 20, può essere corrisposta in più rate, unitamen-	
	te agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	(cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei	
	termini previsti per il rimborso del capitale di cui	

	al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore	
	importo il cui valore sia pari alla quota parte delle	
	riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando	
	il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo in-	
	debitamento della cooperativa sia inferiore ad un	
	quarto.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un	
	anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di	
	tale domanda, le somme spettanti ai soci uscenti e a-	
	gli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolu-	
	te alla riserva ordinaria. In ogni caso, i soci rece-	
	duti ed esclusi rispondono, per due anni dal giorno il	
	cui recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la So-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati e	
	verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e	
	non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società	
	sino al giorno in cui la cessazione di qualità di so-	
	cio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

	lutate, nella misura e con le modalità previste dal	
	presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea do-	
	cumentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 me-	
	si dalla data del decesso, dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-	
	la società possono richiedere di subentrare nella par-	
	tecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti	
	con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi del precedente art. 17.	
	Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimbor-	
	so, responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio dece-	
	duto dovranno richiedere il rimborso della quota ver-	
	sata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	

	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute con deliberazio-	
	ne dell'organo amministrativo al fondo di riserva	
	legale.	
	Titolo IV - Strumenti finanziari	
	Articolo 20 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le moda-	
	lità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo	
	2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del	
	c.c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla	
	stessa assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispet-	
	to di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le mo-	
	dalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili;	
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	

	rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministra-	
	tivo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di	
	cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363	
	e seguenti c.c., in quanto compatibili con le succes-	
	sive disposizioni del presente statuto.	
	Titolo V - Ristorni	
	Art. 21 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'Organo di amministrazione, l'erogazione	
	del rimborso ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vi-	
	gente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il rimborso è ripartito tra i soci cooperatori propor-	
	zionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale	
	- debbono considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessi-	
	vo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un	

	quarto;	
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo	
	di ristorno, non possono superare il valore dell'utile	
	conseguito dalla cooperativa nello svolgimento del-	
	l'attività economica svolta con i soci.	
	Oltre al suddetto limite di carattere generale, è ne-	
	cessario rispettare anche quello previsto dall'art. 3,	
	comma 2, lettera b della legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristor-	
	ni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive	
	quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	Titolo VI - Patrimonio sociale - Esercizio Sociale	
	Art. 22 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a	
	25 euro (venticinque euro), e non superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di am-	
	ministrazione di cui al precedente articolo 20;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	

	all'articolo 24 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme	
	versate dai soci;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'as-	
	semblea e/o previsto per legge;	
	h) dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coo-	
	perativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori duran-	
	te la vita della cooperativa né all'atto del suo scio-	
	glimento.	
	Art. 23 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con let-	
	tera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo, la cessione può essere effe-	
	tuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	

	socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve esse-	
	re comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti	
	richiesti.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo ammi-	
	nistrativo deve motivare la relativa delibera e comu-	
	nicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 34.	
	Art. 24 - Esercizio Sociale	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	

	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate	
	dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ri-	
	partizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e del-	
	le modalità previste dal precedente articolo 21 e sul-	
	la distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quel-	
	la prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente arti-	
	colo 19;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai	
	fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 20.	
	Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, al-	

	l'incremento delle riserve aventi natura indivisibile	
	e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a	
	quelli destinati alla remunerazione del capitale so-	
	ciale e alla costituzione ed incremento delle riserve	
	divisibili.	
	TITOLO VII - Organi	
	Art. 25 - Organi della società	
	Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-	
	stratore Unico;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio sindacale, se istituito e se ri-	
	corrano le condizioni di cui all'art. 2543 del Codice	
	Civile.	
	Art. 26 - Assemblea dei soci cooperatori	
	1 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie	
	2 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso, contenente l'indicazione delle mate-	
	rie da trattare, del luogo (nella sede o altrove	
	purchè nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la	
	data e ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima,	
	secondo le modalità seguenti:	
	3 - Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale	

	almeno 10 giorni prima dell'adunanza unitamente ad av-	
	viso comunicato ai soci con mezzi idonei che garanti-	
	scano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10	
	giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante	
	dal libro soci.	
	4 - In mancanza dell'adempimento della suddetta forma-	
	lità l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi e il revisore se nominato.	
	5 - Il consiglio di amministrazione potrà a sua di-	
	screzione e in aggiunta a quella obbligatoria stabili-	
	ta dal primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci	
	l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	6 - La convocazione può essere effettuata negli altri	
	modi indicati dalla legge.	
	L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comu-	
	nicazione via fax o via posta elettronica, purché ven-	
	ga trasmessa a recapiti telefonici o indirizzi comuni-	
	cati ufficialmente dai singoli soci.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di	
	fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere	
	convocata in forma diversificata.	
	7 - In mancanza dell'adempimento delle suddette forma-	

	lità, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effet-	
	tivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Assemblea ordinaria dei soci	
	1- L'assemblea ordinaria dei soci:	
	a) delibera sulla costituzione, così come prevista	
	dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il po-	
	tenziamento aziendale;	
	b) delibera sull'emissione di azioni di partecipazione	
	cooperativa per la realizzazione di programmi plurien-	
	nali finalizzati allo sviluppo tecnologico, all'ammo-	
	dernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento	
	aziendale;	
	c) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse rite-	
	nerlo utile, anche il bilancio preventivo.	
	Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assem-	
	blea ordinaria dei soci deve pure approvare, annual-	
	mente, gli stati di attuazione dei programmi plurien-	
	nali di cui all'articolo 4 del presente statuto;	
	d) procede alla nomina delle cariche sociali predeter-	

	minando il numero dei consiglieri da eleggere;	
	e) determina la misura dei gettoni di presenza, da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro atti-	
	vità collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci	
	e del revisore se nominato;	
	f) approva i regolamenti previsti dal presente statu-	
	to;	
	g) delibera sulla responsabilità degli amministratori	
	e dei sindaci e del revisore se nominato;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli ammi-	
	nistratori.	
	i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti eco-	
	nomici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2,	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	j) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fis-	
	sati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di	
	avviamento allo scopo di promuovere l'attività impren-	
	ditoriale della cooperativa;	
	k) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale	
	con le relative forme di apporto, anche economico, dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, il programma di mobilità.	

	l) la ripartizione del ristorno;	
	m) la ripartizione degli utili.	
	n) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ;	
	o) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	p) delibera sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione	
	della prima convocazione successiva alla richiesta da	
	parte dell'interessato di pronuncia assembleare.	
	2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i	
	quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre	
	per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assem-	
	blea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie	
	da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da	
	almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga	

	della durata, e sullo scioglimento anticipato della	
	cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordi-	
	naria ed il bilancio devono essere illustrati dagli	
	amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a	
	quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 - Votazioni in assemblea	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 Diritto di voto in assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	

	sottoscritte;	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del pre-	
	sente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di	
	farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante	
	delega scritta. I soci possono avvalersi della delega	
	di rappresentanza di cui all'art. 7 della legge 17	
	febbraio 1971 n. 127. Ciascun socio non può rappresen-	
	tare più di un socio.	
	Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche	
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed ac-	
	certa i risultati delle votazioni.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	

	Le deliberazioni devono constatare da verbale sotto-	
	scritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Art. 32 - Consiglio di Amministrazione o Amministra-	
	tore Unico	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativa-	
	mente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministra-	
	zione.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affida-	
	ta anche a soggetti non soci, purché la maggioranza	
	del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente	
	tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un nume-	
	ro minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina;	
	L'amministratore unico resta in carica, per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque	
	non superiore a tre esercizi, e scade alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi possono essere rieletti.	

	La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostitui-	
	to.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge	
	fra i suoi membri un presidente ed il vice presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario.	
	Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero	
	quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a	
	tutti gli amministratori, sindaci effettivi e reviso-	
	re, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, al-	
	meno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	

	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva	
	della maggioranza dei membri in carica; le delibera-	
	zioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato,	
	il quale deve essere trascritto nel libro delle deci-	
	sioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri de-	
	gli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato e-	
	secutivo, delegando loro i necessari poteri e preci-	
	sando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissio-	
	ne, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre delibera-	
	re in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	

	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessio-	
	ne o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la co-	
	stituzione o assunzione di una partecipazione rilevan-	
	te in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire a-	
	gli Amministratori e al Collegio sindacale sul genera-	
	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo,	
	in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'ap-	
	provazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, con particolare riferimento al-	
	la sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono il-	
	lustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della coo-	
	perativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	

	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente	
	del consiglio, di amministrazione. In sua comprovata	
	assenza o inadempimento la rappresentanza e la firma	
	sociale sono trasferiti al vice presidente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla deci-	
	sione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o gli amministratori sono tenuti a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato e-	
	secutivo, se nominato. In presenza di amministratori	
	investiti di particolari cariche, la remunerazione de-	
	gli stessi è stabilita dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	

	Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore U-	
	nico sono investiti dei più ampi poteri per la gestio-	
	ne della Società. Essi possono deliberare, pertanto,	
	su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione e che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che	
	per legge sono di esclusiva competenza dell'Assem-	
	blea. Possono perciò anche deliberare l'adesione della	
	Cooperativa a Consorzi di Cooperative e ad Organismi	
	federativi o Consortili la cui azione possa tornare u-	
	tile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché conce-	
	dere, postergare o cancellare ipoteche o compromette-	
	re in arbitri anche amichevoli compositori, controver-	
	sie riguardanti la Società.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ap-	
	portare al presente Statuto tutte le modifiche che	
	possono essere richieste in sede di omologazione e i-	
	scrizione nel registro prefettizio.	
	Art. 33 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui al-	
	l'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assem-	
	blea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori conta-	

	bili iscritti nel registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia. Ove non eserciti il controllo	
	contabile è sufficiente che almeno un componente del	
	collegio ed un sindaco supplente siano iscritti come	
	revisori contabili nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia, mentre i restanti componen-	
	ti possono essere scelti tra gli iscritti negli Albi	
	Professionali individuati con Decreto del Ministro	
	della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in	
	materie economiche o giuridiche.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dal-	
	la decisione dei soci all'atto della nomina, per l'in-	
	tero periodo di durata del loro ufficio.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si tro-	
	vano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta cau-	
	sa e con decisione dei soci. La decisione di revoca	
	deve essere approvata con decreto del Tribunale, sen-	
	tito l'interessato.	

	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 - bis e deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezio-	

	ne e di controllo, i sindaci - sotto la propria re-	
	sponsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di	
	propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non	
	debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggi-	
	bilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c..	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a in-	
	formazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-	
	tualistico e alla sussistenza del requisito della pre-	
	valenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale,	
	che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenu-	
	ti; le deliberazioni del collegio devono essere prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci, alle adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	In sostituzione del Collegio Sindacale i soci possono	

	stabilire che il controllo contabile potrà essere e-	
	sercitato da un Sindaco unico, scelto tra i Revisori	
	Contabili, iscritto nell'apposito registro istituito	
	dal Ministero di Grazia e Giustizia.	
	TITOLO VIII - Controversie	
	Art. 34 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad ogget-	
	to diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domici-	
	lio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo	
	diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le ri-	
	soluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno	
	le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'ar-	
	bitrato tra le parti .	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	

	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX - Scioglimento e liquidazione	
	Art. 35 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	
	del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X Disposizioni generali e finali	
	Art. 37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo ammi-	

	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assem-	
	blea con le maggioranze previste per le modifiche sta-	
	tutarie.	
	Per tutto quanto non regolato valgono le disposizioni	
	legislative sulle Società Cooperative a responsabilità	
	limitata rette coi principi della mutualità agli ef-	
	fetti tributari.	
	Dopo ampia discussione i soci per acclamazione all'u-	
	nanimità deliberano di approvare la proposta del Pre-	
	sidente e pertanto di trasformare la Società dalla	
	forma attuale di società cooperativa a responsabilità	
	limitata a società Cooperativa Sociale, sotto la de-	
	nominazione " Addiopizzo Travel Cooperativa Sociale a	
	r.l. ", e quindi abrogare lo Statuto sociale vigente e	
	di sostituirlo con il nuovo testo nei termini come so-	
	pra esposti nonchè di modificare la denominazione,	
	l'oggetto sociale nei termini come sopra trascritti.	
	L'Assemblea dei soci stabilisce che l'amministrazione	
	della società continuerà ad essere gestita da un Con-	
	siglio di Amministrazione a tempo indeterminato, ed	
	all'uopo conferma nella carica, l'attuale Consiglio di	
	Amministrazione, signori:	
	- RICCOBONO DARIO, Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	

	- VANNINI PARENTI FRANCESCA, Vice Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	- ZAFFUTO EDOARDO, Consigliere,	
	odierni comparenti, i quali, seduta stante, dichiarano	
	di accettare la carica agli stessi conferita, dichia-	
	rando altresì di non trovarsi in nessuna causa di in-	
	compatibilità, ineleggibilità e decadenza.	
	Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. C.C. le par-	
	ti dichiarano che l'indirizzo nel Comune di Isola del-	
	le Femmine (Palermo) ove è in atto posta la sede della	
	società è il seguente "Via Sicilia n. 7 - CAP. 90040".	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo	
	la parola l'assemblea viene chiusa alle ore dodici.	
	Il Presidente invita tutti i soci a sottoscrivere il	
	presente verbale.	
	Le parti, acquisite le informazioni di cui all'artico-	
	lo 13 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi dell'articolo 23	
	dello stesso D.Lgs. mi conferiscono il loro consenso	
	al trattamento dei propri dati personali.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me	
	letto alle parti.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me com-	
	pletato in quindici fogli di carta di cui occupa cin-	
	quantanove facciate e quanto fin qui.	
	E' sottoscritto alle ore dodici e quindici.	

59 di 59